



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 07 - URBANISTICA, VIGILANZA EDILIZIA, RIGENERAZIONE URBANA
E SVILUPPO SOSTENIBILE**

Assunto il 05/04/2022

Numero Registro Dipartimento: 452

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3954 del 11/04/2022

OGGETTO: COMUNE DI ACQUARO (VV) PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA CON ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI D.P.R. 327/01 E DELLA LEGGE REGIONALE 19/2002. CUP E34E21000150004 D.C.C. N. 28 DEL 27.09.2021 VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART.19 D.P.R. 327/01. .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visti

- la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93, e successive integrazioni e modificazioni”;
- il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, recante “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria”;
- il D.D.G. n. 11484 del 10.11.2021, recante “Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente. Conferimento incarico di reggenza del Settore “Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile”;

Premesso che

- il territorio di Acquaro risulta disciplinato da un P.R.G. approvato, per decorrenza dei termini da parte della Regione Calabria, con D.C.C. n. 7885 del 19.09.1994;
- il progetto di fattibilità tecnico-economica in questione prevede la realizzazione dell’ampliamento del Cimitero di Acquaro mediante la realizzazione di nuovi loculi come da progetto allegato, identificati catastalmente al foglio 2 del N.C.T, su parte della particella n. 124 di proprietà comunale e ricadenti in zona territoriale omogenea “E” del PRG vigente posta all’interno della fascia di rispetto cimiteriale pari a 100 mt;
- il suddetto progetto, per come espressamente risultante dagli atti prodotti dall’Amministrazione comunale, risulta in variante alla vigente strumentazione urbanistica prevedendo, relativamente alla parte ampliata, la contestuale estensione della fascia di rispetto cimiteriale di cui all’art. 338 del Testo Unico delle Leggi sanitarie n. 1265/34 e ss.mm.ii.;
- pertanto, per la realizzazione dei lavori di che trattasi, si rende necessaria l’approvazione della variante parziale allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01;
- il Comune di Acquaro, con Deliberazione di C.C. n. 28 del 27.09.2021, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i Lavori di cui all’oggetto, adottando la variante urbanistica ex art. 19 del DPR 327/01;

Dato atto della relazione istruttoria prot. n. 154344 del 29.03.2022 in atti, redatta dal competente Ufficio di Prossimità, con la quale, per gli aspetti di specifica competenza ed entro i termini di cui all’art. 19 del D.P.R. n° 327/01 e ss.mm.ii., ai fini urbanistici, si esprimono osservazioni istruttorie favorevoli per il progetto di che trattasi - proposto in variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune, denominato *“Lavori di ampliamento del cimitero comunale. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con adozione della variante urbanistica ai sensi D.P.R. 327/01 e della Legge Regionale 19/2002. CUP E34E21000150004”*, con le condizioni di cui alla medesima relazione, riportate nel presente atto;

Considerato che dalla predetta relazione prot. n. 154344 del 29.03.2022, è emerso tra l’altro, per quanto comunicato/attestato/trasmesso dal Comune di Acquaro, in qualità di Amministrazione/Autorità Procedente, quanto segue:

- il Consiglio Comunale di Acquaro ha approvato con delibera di C.C. n. 28 del 27.09.2021, ex art. 19 del DPR n. 327/01, il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di Ampliamento cimiteriale, che costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico comunale;
- come desumibile dal predetto atto e dalla relazione tecnica illustrativa ad esso allegata, tra gli altri, l’area oggetto di ampliamento delle opere previste, risulta di proprietà esclusiva del Comune e non è interessata, pertanto, da procedure espropriative;

-dalla sovrapposizione cartografica catastale proposta, così come dichiarato nella relazione tecnica illustrativa allegata al progetto, si evince che la delimitazione dell'area cimiteriale allo stato attuale non rispecchia quelli che sono gli attuali limiti particellari, per cui l'ampliamento sarà realizzato su parte della particella 124, demandando per la sua precisa definizione ad un rilievo topografico che inquadri i reali confini;

-dalla predetta sovrapposizione rileva, inoltre, che l'ampliamento proposto ricade, per una piccola parte, su una viabilità di piano di previsione, che dovrà essere salvaguardata nella procedura di definizione di cui sopra;

-il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. con nota del 25.01.2022, allegata alla nota di trasmissione documentazione integrativa prot. n. 200 del 25.01.2022, ha attestato:

-la positiva valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale della condizione a) prevista dall'art. 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ai fini dell'ampliamento del cimitero esistente ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato come si evince dalla presa d'atto contenuta nella Delibera di Consiglio n. 28 del 27.09.2021 nella quale si specifica che "l'Amministrazione Comunale, nell'esclusivo e primario interesse pubblico, ritiene che l'ampliamento degli spazi cimiteriali non può attuarsi se non con l'estensione dell'area oltre l'attuale perimetro e in continuità con l'esistente", inoltre si precisa che, come evidenziato nell'allegata cartografia, l'ampliamento ricade interamente all'interno della fascia di "RISPETTO CIMITERIALE" pari a 100m;

-la compatibilità generale, coerenza e conformità del progetto rispetto allo strumento urbanistico comunale, nonché rispetto ai vigenti piani Sovra-Comunali di pianificazione, con particolare riferimento ai vigenti Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (N.A.M.S.);

-l'inesistenza di vincoli tutori ed inibitori, nonché fasce di rispetto ricadenti sull'area interessata;

-che la zona interessata dall'intervento non ricade nella perimetrazione dei Siti comunitari afferenti alla rete "Natura 2000": SIC, ZPS, SIR, SIN, Aree protette;

-che la zona interessata dall'intervento non ricade ovvero non interferisce, in aree a rischio idraulico (R1, R2 R3, R4) e in aree d'attenzione per rischio, inondazione, in aree a rischio frana (R1, R2 R3, R4) e in aree d'attenzione per rischio frana, per come classificate nel vigente Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità Distrettuale, come da dichiarazione PAI del geologo incaricato per la redazione della relazione geomorfologica dott. Prestia Gabriele;

-che la zona interessata dall'intervento non ricade ovvero non interferisce con altri vincoli/obblighi/servitù derivanti dagli strumenti di pianificazione comunali o di area vasta o sovra-comunali, vigenti o adottati.";

-relativamente ai lavori di ampliamento di che trattasi è stato pubblicato l'avviso all'Albo Pretorio del Comune, prot. n. 324 del 05.10.2021;

-il Segretario Comunale con nota del 09.11.2021, ha attestato la regolare pubblicazione degli atti costituenti la variante e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti opposizioni e/o ricorsi;

-è stato rilasciato il parere favorevole da parte della competente ASP, prot. n. 4927 del 24.01.2022, relativamente alle condizioni igienico-sanitarie della zona oggetto d'intervento, ex art.338 del Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265.

Atteso che

- al Comune, ai sensi dell'art. 4 della LUR, sono demandate "tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla medesima LUR alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale" e che, dunque, il Comune agisce, tra l'altro, in qualità di Amministrazione/Autorità Procedente ed è, quindi, l'Ente Competente titolare del procedimento di formazione ed approvazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica e di governo del territorio a scala comunale, nonché titolare dei poteri di gestione della medesima strumentazione urbanistica vigente a scala comunale e dell'esercizio delle funzioni relative al governo del territorio; pertanto - mentre il merito della documentazione progettuale è di esclusiva competenza e responsabilità dei dichiaranti/tecnici progettisti/professionisti che redigono, sottoscrivono ed asseverano il Programma/Progetto, secondo i rispettivi profili di competenza - è onere della medesima Amministrazione comunale Procedente/Competente, propedeuticamente alla richiesta di pareri di competenza di altri soggetti, valutare per il medesimo

Programma/Progetto la compatibilità generale, coerenza e conformità, tra l'altro, rispetto al medesimo strumento urbanistico comunale, nonché rispetto ai vigenti piani Sovra-Comunali di pianificazione, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai vigenti Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (N.A.M.S.);

- l'Amministrazione/Autorità Procedente e Competente ha ratificato e validato la medesima documentazione, avendone valutato le condizioni di ricevibilità e di procedibilità, tramite il Responsabile del Procedimento;

- la L.R. n. 19/2002, all'art. 65, comma 2 lettera b), dispone che fino all'approvazione del piano Strutturale Comunale, *"non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 327/2001..."* e che pertanto, la variante urbanistica di che trattasi, risulta ammissibile;

Visti

la Legge n. 1150/42 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. 8 del 15/01/72 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.;

la Legge regionale n. 19/2002 e ss.mm.ii.;

il Regio Decreto n. 1265/1934 e ss.mm.ii.,

la Legge regionale n. 34/2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

DECRETA

Di richiamare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.

Di esprimere osservazioni favorevoli, per gli aspetti di specifica competenza ed entro i termini di cui all'art. 19 del D.P.R. n° 327/01 e ss.mm.ii., ai soli fini urbanistici, per la conseguenziale approvazione, da parte del competente Consiglio Comunale, del progetto definitivo/esecutivo denominato *"Lavori di ampliamento del cimitero comunale. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con adozione della variante urbanistica ai sensi D.P.R. 327/01 e della Legge Regionale 19/2002. CUP E34E21000150004"*, proposto in variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Acquaro, per le opere da realizzarsi nelle località "Cimitero", con le seguenti condizioni da rispettare e/o recepire:

-siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 338 del RD n. 1265/1934 e ss.mm.ii.;

-la nuova delimitazione della fascia di rispetto cimiteriale, la cui esatta definizione ai fini della sovrapposizione cartografica catastale e del rispetto della viabilità di piano ricadente all'interno dell'area, a carico dell'amministrazione comunale competente, sia recepita, a seguito dell'approvazione definitiva del presente progetto, nel redigendo P.S.C.;

-sia acquisito il parere rilasciato dal Dipartimento Regionale ai LL.PP. della Regione Calabria ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 e art. 89 del D.P.R. 380/01 inerente al progetto in variante, con riguardo alla nuova area precedentemente non indagata;

-sia avviata la procedura di assoggettabilità a VAS ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2008, per l'accertamento presso l'autorità competente in materia Ambientale dell'esclusione dell'intervento dalla medesima verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e art.22 del R.R. n.3/2008 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dall'art. 4 del Disciplinare Operativo inerente la procedura di VAS applicata agli strumenti di Pianificazione Urbanistica e Territoriale, approvato con D.G.R. n.624 del 23/12/2011;

-siano rispettati i termini di inizio lavori fissati dalla legge in materia, pena la decadenza della variante urbanistica e il contestuale ripristino della destinazione originaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 c.2 della L.R. n° 19/02 e ss.mm.ii..

- siano recepite le prescrizioni/condizioni/valutazioni/osservazioni/proposte relativi a tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, acquisiti e da acquisire, a cura dell'Amministrazione comunale procedente;

- sia rispettata la vigente normativa edilizio-urbanistica ed ambientale in materia, con particolare riferimento alle disposizioni normative del QTRP;
- siano rispettate le procedure imposte dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- sia osservato quanto dettato dal d.lgs. n. 33/ 2013 e ss.mm.ii., in riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare quelli riguardanti la "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio" di cui all'art. 39.

Di precisare che:

- per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia urbanistica.
- sono fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte dei dichiaranti/tecnici progettisti/professionisti e/o dell'Amministrazione/Autorità Procedente e Competente e altri vincoli di qualsiasi natura non conosciuti ma esistenti;
- qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte dei dichiaranti/tecnici progettisti/professionisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e/o dell'Amministrazione/Autorità Procedente e, altresì, la non ottemperanza delle valutazioni/osservazioni/proposte/condizioni, inficiano la validità del presente atto.

Di notificare il presente atto all'Amministrazione Procedente, Comune di Acquaro (VV).

Di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CAMA MARIANGELA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CELEBRE PASQUALE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)